

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6229

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MISURACA, AMATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Presentata il 14 luglio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni anno in Italia migliaia sono le vittime della strada, basti considerare che solo nel 1997 sono state circa 7 mila; tra queste la maggioranza sono ragazzi con età compresa tra i 15 e i 30 anni (bilancio da guerra civile). Gli avvenimenti di queste ultime settimane confermano tale situazione intollerabile. Vittime sono, inoltre, anche i superstiti degli incidenti stradali che hanno riportato lesioni più o meno gravi, costituendo una fonte di costi sociali per lo Stato non indifferente; solo per il 1996 il costo è stato di 16 mila miliardi di lire.

Tali costi possono essere ridotti se si prevedono nuovi principi e nuove regole, partendo da una adeguata educazione stradale da effettuare presso la scuola dell'obbligo.

Particolare attenzione bisogna rivolgere all'eccesso di velocità come causa della maggior parte degli incidenti stradali e

quindi è opportuno apportare dei meccanismi di limitazione della velocità.

Chi è causa di incidenti stradali, in base alla attuale situazione giuridica, non è soggetto a responsabilità diretta economica: la proposta di legge prevede una penale aggiuntiva, proporzionale al risarcimento, da utilizzare a scopo di prevenzione.

Deve essere sottolineato, inoltre, che la normativa recata dalla proposta di legge è attesa con grande impazienza dai familiari delle vittime di incidenti stradali, i quali si sono riuniti nel Comitato italiano familiari vittime della strada, costituito al di fuori degli schieramenti politici, ma dotato di uno spiccato senso civico che lo porta ad operare affinché l'intera materia della sicurezza stradale possa essere regolamentata nel migliore dei modi secondo i principi generali recati dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

— —

ART. 1.

*(Insegnamento dell'educazione
stradale nelle scuole).*

1. L'educazione stradale, intesa ai sensi del comma 2, è materia di studio e di esame in tutta la scuola dell'obbligo e fa parte della didattica nelle scuole materne pubbliche e private.

2. Ai fini della presente legge l'educazione stradale deve essere intesa come conoscenza da parte degli studenti della pericolosità della strada e della guida, dei principi di sicurezza e delle norme di condotta per tutti gli utenti, dei fondamenti giuridici del danno, del risarcimento e dell'assicurazione, dei dati relativi alle stragi stradali e dello stato della legislazione sulla materia, degli elementi di funzionamento e delle norme di conduzione dei veicoli, dei comportamenti e degli interventi di pronto soccorso in caso di incidente ed in particolare come consapevolezza della necessità di usare la strada escludendo ogni stato soggettivo di incapacità ed aggressività.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e dell'interno, predispone, con proprio decreto, appositi programmi di insegnamento dell'educazione stradale per tutti gli istituti scolastici e per i loro diversi ordini e gradi.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 3 il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità di insegnamento dell'educazione stradale e quelle di verifica del suo apprendimento, individua le caratteristiche dei libri di testo e le figure dei docenti, stabilendo in non meno di cinque le ore settimanali di lezione per tutti i gradi e gli istituti delle scuole dell'obbligo.

5. I singoli istituti della scuola dell'obbligo possono chiedere, per esercitazioni

pratiche che non devono superare la misura di un quinto rispetto al monte ore di insegnamento della materia dell'educazione stradale, la collaborazione dei Corpi di polizia municipale e delle unità di pubblica sicurezza, dei Carabinieri e della Guardia di finanza interessate alla sicurezza stradale.

6. I singoli istituti della scuola dell'obbligo possono chiedere, a fini di insegnamento e non di valutazione e per non oltre la misura di un quinto rispetto al monte ore di insegnamento della materia dell'insegnamento stradale, l'intervento dei servizi di psicologia delle aziende sanitarie locali (ASL), nonché dei medici dei servizi di pronto soccorso delle stesse ASL.

7. I fondi occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono reperiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, anche con riduzione delle spese previste in altri capitoli.

8. L'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

ART. 2.

(Limitatore di velocità).

1. I produttori e gli importatori di veicoli a motore di qualsiasi genere e tipo destinati al trasporto di persone e/o cose sulle autostrade e sulle strade urbane ed extraurbane pubbliche di ogni categoria nel territorio italiano sono tenuti ad installare sui citati veicoli, quando la loro velocità possa superare i centotrenta chilometri l'ora, un meccanismo, approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, che ne limita la velocità massima a centoquaranta chilometri l'ora.

2. L'accertamento della produzione o della importazione di uno o più veicoli privi del meccanismo di limitazione previsto dal comma 1 comporta il divieto, imposto nei confronti del produttore o dell'importatore dal Ministro dei trasporti e della navigazione con apposito decreto, della prosecuzione dell'attività dell'intera azienda per cinque giorni lavorativi, e di

dieci giorni in caso di recidiva accertata in un periodo di sei mesi, con obbligo per il produttore o l'importatore del pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti anche nei periodi di sospensione del lavoro.

3. I proprietari dei veicoli di cui al comma 1 non dotati del meccanismo di limitazione ivi previsto provvedono alla sua applicazione sui veicoli; le relative spese restano a carico del Ministero dei trasporti e della navigazione che precisa, con proprie disposizioni, i modi e i termini del montaggio diretto a propria cura, ovvero del rimborso del relativo costo. I fondi occorrenti sono reperiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. La mancanza di installazione o l'inefficienza dei meccanismi di limitazione di cui al comma 1 comporta, se accertata su un veicolo in circolazione, il sequestro dello stesso veicolo per sei mesi, con spese di rimessaggio a carico del proprietario.

5. Le norme del presente articolo entrano in vigore sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Responsabilità personale non assicurabile in materia di lesioni stradali mortali o gravissime).

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e sotto la diretta responsabilità del Ministro, che lo amministra e lo rappresenta, un Fondo di sovvenzionamento delle iniziative e delle attività pubbliche e private indirizzate alla prevenzione degli incidenti sulla strada, costituito dai versamenti di cui al comma 2.

2. Chiunque per colpa giudizialmente accertata provochi un incidente stradale o ne aggravi le conseguenze causando la morte di terzi o di trasportati o procurando loro lesioni personali gravissime e sia per tale motivo condannato al risarcimento del danno in favore delle vittime o dei loro aventi causa è tenuto, salva ogni altra conseguenza civile e penale, a corri-

spondere personalmente al Fondo di cui al comma 1 una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivamente liquidato a titolo di risarcimento.

3. L'obbligo di cui al comma 2 non è assicurabile e il suo adempimento è suscettibile di esecuzione forzata da parte del Fondo di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti in materia ed anche, nella misura del 30 per cento, sulle somme dovute al responsabile degli incidenti di cui al medesimo comma 2 per retribuzioni ed indennità relative a rapporto di lavoro subordinato nonché per pensioni o rendite previdenziali ed assistenziali di qualsiasi natura.

4. Nelle ipotesi di concorso, il credito della vittima o dei suoi aventi causa per il risarcimento dei danni è privilegiato rispetto al credito del Fondo di cui al comma 1.

ART. 4.

(Eccesso di velocità).

1. Il comma 8 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 30 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila ».

2. Il comma 9 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:

« 9. Chiunque supera i limiti massimi di velocità di oltre 30 km/h è soggetto, oltre che alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentosettantacinquemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila, alle seguenti sanzioni amministrative accessorie ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, titolo VI:

a) se il superamento è di non oltre 40 km/h, sospensione dalla patente di guida e sequestro del veicolo per trenta giorni

quando l'infrazione sia ammessa dal conducente e di sessanta giorni quando sia altrimenti accertata con provvedimento definitivo;

b) se il superamento è di non oltre 50 km/h, sospensione della patente di guida e sequestro del veicolo per sessanta giorni quando l'infrazione sia ammessa dal conducente e di centoventi giorni quando sia altrimenti accertata con provvedimento definitivo;

c) se il superamento è maggiore di 50 km/h, sospensione della patente di guida e sequestro del veicolo per novanta giorni quando l'infrazione sia ammessa dal conducente e di centottanta giorni quando sia altrimenti accertata con provvedimento definitivo.

9-bis. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 9 sono raddoppiate quando la violazione è commessa da conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni o recidivo nell'arco di dodici mesi in una delle infrazioni previste nel medesimo comma 9 ».

PAGINA BIANCA

